

RIPOSI GIORNALIERI (RIPOSI PER ALLATTAMENTO)

Alle madri e ai padri lavoratori dipendenti spetta l'indennità per riposi giornalieri, a copertura dei permessi orari per la cura del bambino, durante il suo primo anno di vita o durante il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

La lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, oppure ad un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini.

I riposi giornalieri spettano al padre indipendentemente che la madre svolga o meno attività lavorativa, dunque anche se casalinga.

Il padre non può usufruire dei riposi giornalieri durante il congedo obbligatorio e parentale della madre.

Il padre e la madre non possono usufruire contemporaneamente dei riposi giornalieri.